



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZANel giudizio di conto iscritto al n. **31940** del registro di segreteria, avente adoggetto il conto giudiziale n. **65341**, reso da **NE-T BY TELERETE****NORDEST S.r.l.**, agente contabile del Comune di Padova, in persona dellegale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Laura Fincato, rappresentata e

difesa dall'avv. prof. Ludovico Mazzarolli (c.f.: MZZLVC64R03G224; pec:

ludovico.mazzarolli@ordineavvocatipadova.it), e dall'avv. Alvisè Mazzarolli

(c.f.: MZZLVS92R09L736V; pec:

alvisè.mazzarolli@ordineavvocatipadova.it), con elezione di domicilio

digitale alla pec del difensore avv. Alvisè Mazzarolli;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;**Uditi**, all'udienza pubblica del 14 maggio 2025 tenutasi con l'assistenza della

dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, l'Avv. Alvisè Mazzarolli per

	l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale dott.ssa Francesca Cosentino.	
	FATTO	
	I. Con relazione n. 287/2023, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a	
	ruolo d'udienza, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., del conto giudiziale n. 65341,	
	relativo alla gestione dei servizi di prenotazione, prevendita e vendita degli	
	ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici, facenti parte del	
	sistema museale del Comune di Padova, reso dall'agente contabile, NE-T by	
	Telerete Nordest S.r.l., per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, avendo	
	rilevato che:	
	- mancava la sottoscrizione del conto da parte della società;	
	- non erano stati riportati gli elementi identificativi degli atti di riscossione e	
	di versamento;	
	- il conto indicava versamenti alla Tesoreria comunale per euro 1.450.000,00,	
	a fronte di riscossioni pari ad euro 1.507.587,00;	
	- nella colonna "Riscossioni" del mod. 21 erano state indicate somme riscosse	
	per le "Aperture straordinarie gestite da Coop. Giotto", non di competenza	
	della società Ne-T, mentre nella colonna "Versamenti" erano state incluse	
	somme relative ai "diritti di accesso trattenuti alla cooperativa Giotto"	
	riversate alla Tesoreria;	
	- non erano state allegate al conto le verifiche periodiche di cassa ex art. 223	
	d.lgs. n. 267/2000.	
	II. Con memoria depositata in data 25 gennaio 2024, la difesa dell'agente	
	contabile, dopo aver descritto gli aspetti contrattuali rilevanti con riferimento	
	a ciascuno dei rapporti in essere (appalto di servizio tra Comune di Padova e	
	2	

	periodiche e delle relazioni dei revisori, la società faceva presente che il	
	Comune aveva prodotto la relativa documentazione, che allegava, ad ogni	
	buon conto, alla memoria.	
	III. In data 29/01/2024 il Comune depositava una nota, con la quale	
	rappresentava che:	
	- l'agente contabile aveva trasmesso, in data 31.01.2019, il modello 21 e	
	l'allegato 2-Dettagli dei versamenti, firmati digitalmente, ma le informazioni	
	della firma erano state perse in SIRECO;	
	- nella contabilità del Comune, risultavano gli incassi, così come indicati dalla	
	società nel conto;	
	- i revisori dei conti non avevano svolto, nel periodo considerato, le verifiche	
	periodiche ex art. 223 TUEL nei confronti di Ne.T s.r.l..	
	IV. All'esito dell'udienza del 15 maggio 2024, con sentenza-ordinanza n.	
	123/2024, la Sezione dichiarava irregolare il conto, ordinava la ricompilazione	
	dello stesso in conformità alle indicazioni di cui in motivazione e disponeva	
	la trasmissione degli atti al Magistrato istruttore per l'esame del conto	
	ricompilato, rinviando il giudizio all'udienza del giorno 11 dicembre 2024,	
	ore 10.	
	V. In data 20 settembre 2024, la difesa dell'agente contabile depositava il	
	conto ricompilato e la relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. a firma del Capo	
	Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova.	
	VI. All'esito dell'udienza del giorno 11 dicembre 2024, il Presidente, visti i	
	numerosi rilievi contenuti nella relazione di irregolarità del Magistrato	
	istruttore, disponeva, con ordinanza a verbale, il rinvio della causa per dar	
	modo alle parti di prendere visione della stessa e di avere un termine utile per	
	4	

	successiva alla chiusura del mese di rendicontazione (<i>ex artt. 4-5 del contratto</i>	
	di appalto e art. 32, co. 4 del regolamento comunale di contabilità). Al	
	riguardo, rilevava, altresì, che l'agente, essendo in grado di conoscere, in	
	tempo reale, l'esatto ammontare degli incassi per ciascuna tipologia di	
	biglietto emesso nel mese precedente, non aveva alcuna necessità di versare	
	acconti in relazione a biglietti prenotati ma non ancora venduti, tenuto conto	
	che il Capitolato nulla disponeva in ordine ai versamenti, e che trattavasi di	
	una gestione di cassa;	
	d) mancato rispetto delle tempistiche di riversamento, sul quale l'Ente non	
	avrebbe adeguatamente vigilato e non avrebbe applicato le dovute penali	
	contrattuali;	
	2) quanto al conto n. 89681, questo doveva ritenersi inammissibile, trattandosi	
	di corrispettivo dovuto dalla Cooperativa Giotto a Ne-T per il servizio, da	
	quest'ultima reso, di gestione della bigliettazione per gli accessi in fascia	
	serale della Cappella degli Scrovegni, oggetto di concessione in capo alla	
	Cooperativa stessa.	
	VIII. Con nota del Capo Settore Risorse Finanziarie, depositata in data 23	
	aprile 2025, il Comune di Padova allegava un nuovo mod. 21 recante i saldi	
	iniziali della giacenza di cassa derivanti dall'anno precedente, a dimostrazione	
	che lo stesso era in quadratura contabile relativamente alla sezione dei	
	versamenti in tesoreria.	
	IX. In data 24 aprile 2025, l'agente contabile depositava una memoria	
	difensiva con la quale, premesso di aver ottemperato a quanto disposto nella	
	citata sentenza-ordinanza e di aver ottenuto, sui conteggi così come	
	riformulati, il visto di approvazione del Capo Settore Risorse finanziarie del	
	6	

	Comune di Padova e la relazione positiva ex art. 139, comma 2, c.g.c. del	
	Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche dello stesso Ente,	
	evidenziava quanto segue.	
	In ordine alla contestazione inerente al riversamento, come agente contabile,	
	dei diritti di prevendita/prenotazione per gli ingressi nella fascia serale al	
	Comune, sottolineava che Ne-T s.r.l. aveva svolto tale servizio <i>“in nome e per</i>	
	<i>conto del Comune di Padova”</i> , come previsto dal contratto tra la stessa e la	
	Cooperativa Giotto (<i>“il presente atto è stipulato su richiesta e per esigenza</i>	
	<i>operativa del Comune di Padova, Ne-t by Telerete Nordest Srl agisce in esso</i>	
	<i>in nome e per conto di quest’ultimo”</i>). Secondo la difesa, pertanto,	
	contrariamente a quanto sostenuto dal Magistrato istruttore, la componente	
	tariffaria del biglietto (corrispettivo del servizio reso da Ne-T s.r.l.) era di	
	competenza del Comune, trattandosi di denaro pubblico, posto che,	
	diversamente, non si giustificerebbero né gli obblighi di rendicontazione	
	delle somme relative all’attività serale previsti dal Capitolato d’appalto, né la	
	verifica di corrispondenza sulla matrice dei biglietti emessi pretesa dall’Ente	
	nel Capitolato di concessione, né tantomeno l’imposizione da parte del	
	Comune di alcuni contenuti del contratto tra Giotto e Ne-T (le modalità di	
	bigliettazione e l’importo dei biglietti comprensivo del compenso del gestore).	
	Quanto al profilo di irregolarità afferente a presunti ritardi nei versamenti nelle	
	casse comunali, la difesa precisava che Ne.T s.r.l., di concerto con il Comune	
	e così come previsto dal Capitolato d’appalto (art. 5, punto A.2 dell’All. a),	
	aveva adottato un metodo di acconto/saldo per il versamento dell’incassato,	
	posto che l’incasso effettivo coincideva con la data dell’ingresso dell’utente,	
	e quindi nel momento in cui si perfezionava il rapporto obbligatorio. Al	
	7	

	riguardo, chiariva, altresì, che il Comune aveva sempre preteso di effettuare	
	un controllo di tutte le matrici dei biglietti relativi al mese concluso, all’esito	
	del quale Ne-T poteva procedere con i versamenti. Escludeva, pertanto,	
	l’applicazione di penali, trattandosi di una modalità di versamento del riscosso	
	consolidatasi tra le parti in sede di esecuzione del contratto e tenuto conto della	
	buona fede di Ne.T, dell’avallo del Comune e dell’assenza di un danno erariale	
	ad essa imputabile.	
	Quanto ai profili di irregolarità di carattere formale, evidenziava che:	
	- nella sezione “estremi riscossione” del mod. 21 era stato riportato soltanto il	
	riferimento al rendiconto mensile degli incassi, per evitare di redigere un conto	
	caotico e prolisso, essendo, comunque, l’identificazione resa possibile dai	
	riferimenti alle quietanze di riscossione;	
	- agli atti del giudizio era presente il “riepilogo mensile incassi” che forniva	
	un quadro certo e preciso degli ingressi e degli incassi;	
	- la fattura elettronica, emessa mensilmente da Ne.T, accompagnata da copia	
	del versamento degli introiti del mese, comprendeva anche quanto percepito	
	per le prenotazioni serali, così come previsto dal contratto rep. n. 79866 del	
	14.12.2012 e dal contratto tra Ne.T e Giotto;	
	- i conti esposti nel mod. 21 corrispondevano ai dati risultanti nei <i>report</i> ;	
	- vista l’esigenza di rappresentare i conti in pareggio, in conformità alle	
	prescrizioni di cui alla sentenza-ordinanza, nella sezione “note” era stata	
	indicata la giacenza di cassa relativa al riscosso dell’ultimo mese dell’anno	
	precedente, versata nell’anno successivo per la necessità di adottare un	
	sistema di acconto e saldo;	
	- in sede di ricompilazione del mod. 21 erano state riportate separatamente,	

	nella sezione “note”, le riscossioni afferenti ai versamenti degli istituti scolastici, come richiesto dalla sentenza-ordinanza.	
	X. All’odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Alla luce del quadro normativo e degli elementi documentali acquisiti agli atti di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, vi siano i presupposti per disporre il discarico dell’agente contabile, ai sensi del 149, comma 2 c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Al riguardo, il Collegio rileva quanto segue:	
	a) i conti all’odierno esame (n. 89680 relativo alla gestione del servizio di prenotazione/prevendita/vendita dei biglietti in fascia diurna e n. 89681 riferito al servizio per la fascia serale) sono stati trasmessi dal Comune di Padova in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella sentenza-ordinanza n. 123/2024, con la quale il Collegio dichiarava irregolare il conto n. 65341 e disponeva la ricompilazione dello stesso al fine di assicurare la separata rendicontazione dell’attività di gestione relativa ai diritti di prenotazione serale;	
	b) nella relazione di irregolarità del 20.12.2024, il Giudice istruttore aveva concluso per:	
	- l’irregolarità del conto n. 89680, per profili attinenti alla compilazione, ritenuta non conforme alle indicazioni del Collegio, e al mancato rispetto delle tempistiche di riversamento;	
	- l’inammissibilità del conto n. 89681, per difetto del presupposto del maneggio di denaro pubblico, avendo lo stesso ad oggetto il corrispettivo	
	9	

	un'ulteriore approfondita analisi alla luce dei nuovi elementi informativi	
	desunti dall'attività istruttoria svolta e di cui si dà conto nella relazione di	
	irregolarità, nonché dai chiarimenti forniti dalla difesa dell'agente contabile e	
	dall'amministrazione comunale.	
	Occorre considerare, in primo luogo, che il contratto di appalto (rep. 79866	
	del 14.12.2012, successivamente prorogato con contratto rep. 80209 del	
	28.02.2019), avente ad oggetto l'affidamento del servizio di prenotazione,	
	prevendita e vendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei	
	facenti parte del sistema museale del Comune di Padova, prevedeva l'obbligo:	
	- per l'appaltatore, di trasferimento mensile sul conto della tesoreria comunale	
	di tutti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, insieme alla	
	rendicontazione degli stessi e alla prova dei versamenti effettuati (art. 5 –	
	<i>“Oneri a carico dell'Appaltatore”</i>);	
	- per l'amministrazione comunale, di erogazione all'appaltatore (entro 60	
	giorni dalla presentazione della relativa fattura) di un importo per ogni	
	biglietto emesso, pari ad € 0,94 (divenuto € 1,03 nel contratto successivo), per	
	lo svolgimento del servizio di prenotazione e prevendita dei biglietti e per la	
	fornitura in comodato del <i>hardware</i> e del <i>software</i> (art. 9 – <i>“Pagamenti in</i>	
	<i>acconto e a saldo”</i> , ove si prevede, tra l'altro, che <i>“Non si darà luogo alla</i>	
	<i>liquidazione delle fatture in assenza di rendicontazione e copia</i>	
	<i>dell'attestazione di versamento al Tesoriere Comunale delle somme</i>	
	<i>introitate”</i>).	
	In conformità a tali previsioni, l'allegato A al Capitolato di gara (punto 5, A.2)	
	chiariva ulteriormente che i pagamenti relativi alla prenotazione di ingressi e	
	all'acquisto di biglietti, ivi compreso il diritto di prenotazione, dovevano	
	11	

	essere versati dalla Ditta sul conto corrente bancario del Comune di Padova	
	per consentire, poi, a quest'ultimo di riconoscere alla stessa l'importo sulle	
	prenotazioni-prevendite di sua competenza, su presentazione di regolari	
	fatture mensili e di rendicontazione, con pagamento a sessanta giorni.	
	Orbene, come specificato dall'art. 1 del capitolato di appalto, il predetto	
	servizio di prenotazione, prevendita e vendita si riferiva agli ingressi alla	
	Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici di Padova (collezioni permanenti)	
	e doveva consentire, a richiesta e previo accordo formale tra le parti	
	interessate, <i>“la prenotazione, la prevendita e la vendita dei biglietti di</i>	
	<i>ingresso alla Cappella in orari diversi rispetto all'apertura ordinaria, in</i>	
	<i>presenza di servizi affidati a terzi mediante concessione”</i> .	
	Tanto è avvenuto con il contratto di concessione biennale rep. 80035 del	
	4.09.2015, con il quale il Comune ha affidato alla Cooperativa Sociale Giotto	
	il servizio di apertura al pubblico della Cappella degli Scrovegni in fascia	
	serale (dalle ore 19.00 alle ore 22.00), prevedendo, quanto ai diritti di	
	prenotazione/prevendita (oggetto di separata rendicontazione da parte di NE-	
	T nel conto n. 89681), che al concessionario spettasse l'introito dei proventi	
	da bigliettazione, secondo i termini e le modalità specificate nel capitolato al	
	punto <i>“Biglietti di ingresso”</i> (art. 13 – <i>“Remunerazione”</i>).	
	Al riguardo, nel capitolato di concessione si specificava che i diritti di	
	prenotazione spettavano al gestore del sistema di prenotazione e prevendita	
	(ossia, Ne-T), per un importo (previsto nel contratto all'epoca vigente) di euro	
	1,03 per ogni biglietto emesso e calcolato in ragione di ogni persona (anche	
	se facente parte di un gruppo) e per ogni tipologia di biglietto (anche per quelli	
	gratuiti e per gli accompagnatori).	

	Nel capitolato di concessione, si precisava, altresì, che l’attuale contratto con	
	il gestore del servizio di prenotazione-prevendita ammetteva l’estensione di	
	tale servizio alla fascia serale, alle medesime condizioni economiche in essere	
	con il Comune, e che tale estensione avrebbe potuto essere oggetto di specifico	
	accordo tra lo stesso gestore del servizio di prenotazione e il concessionario,	
	in modo da regolare i reciproci rapporti.	
	In data 01.09.2017, a seguito di tale concessione (prorogata per due anni con	
	determinazione n. 2017/81/0192 del 10.08.2017) e in forza dell’impegno	
	assunto da Telerete con il Comune di Padova di consentire l’espletamento del	
	servizio in orari diversi rispetto all’apertura ordinaria nel caso di affidamento	
	in concessione di servizi a terzi (come specificato nelle premesse del	
	contratto), la stessa Telerete stipulava con Giotto un accordo che, come	
	espressamente previsto dalle parti, doveva “integrare” il contratto di	
	affidamento dei servizi di prenotazione-prevendita e la concessione del	
	servizio in fascia serale.	
	In tale atto, i contraenti dichiaravano, all’art. 3 – “Responsabilità di Ne-t by	
	Telerete”, che: <i>“Essendo il presente atto stipulato su richiesta e per esigenza</i>	
	<i>operativa del Comune di Padova, Ne-t by Telerete srl agisce in esso in nome</i>	
	<i>e per conto di quest’ultimo”</i> e che <i>“Telerete, anche in conseguenza del</i>	
	<i>presente atto, è responsabile esclusivamente nei confronti del Comune di</i>	
	<i>Padova in virtù degli obblighi assunti con la stipula in data 14.12.2012 del</i>	
	<i>contratto n. rep. 79866”</i> .	
	Quanto ai diritti di prenotazione-prevendita in fascia serale, quindi, le parti	
	convenivano che per la durata dello stesso (ossia fino alla scadenza del	
	contratto sottoscritto dal Comune di Padova e Telerete in data 14.12.2012 n.	
	13	

14.12.2012 n. rep. 79866”, e come ulteriormente chiarito dall’agente contabile
a pag. 24 della memoria depositata in data 24.04.2025;

- il Comune, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti a NE-T;

- per la gestione degli incassi del servizio di prenotazione e prevendita della Cappella degli Scrovegni e del sistema Museale Civico la società è stata nominata agente contabile per l'anno 2018, con determinazione del Comune di Padova n. 2018/81/0055 del 22/03/2018.

Ne consegue che certamente, come evidenziato dal Magistrato istruttore, il rapporto tra Comune di Padova e Giotto è un contratto di concessione di servizi, con l'assunzione, da parte del concessionario, del cd. "rischio operativo" ex art. 3, lett. zz) del d.lgs. n. 50/2016 (la Cooperativa versa un canone annuale al Comune a fronte del diritto di gestire il servizio, di cui assume integralmente l'alea, trovando la propria remunerazione negli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso).

Tuttavia, la quota del prezzo di vendita dei biglietti corrispondente ai diritti di prenotazione e/o prevendita, seppur costituisce il corrispettivo di competenza di NE-T per il servizio reso, viene riscosso dalla stessa società e versato nelle casse comunali, al pari di quanto avviene per la gestione del servizio in fascia diurna, nell'ambito della quale, infatti, sono trasferiti all'Ente tutti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, ivi compresi i diritti di prenotazione-prevendita (riportati nel conto n. 89680).

L'attività di riscossione è, infatti, sottoposta ad una rigorosa rendicontazione da parte della società ai sensi di quanto previsto dall'allegato C al capitolato di gara, ove è riportato un elenco (non esaustivo) dei *report* richiesti dal

	Comune ed è imposta alla società la tenuta dei “ <i>report contabili previsti</i>	
	<i>dall’ordinamento contabile della Pubblica Amministrazione per la</i>	
	<i>qualificazione della ditta quale Agente contabile del Comune, ivi compresi i</i>	
	<i>reports per singolo addetto alla cassa (subagente)”.</i>	
	Ai predetti obblighi di rendicontazione, previsti a carico della società, sia	
	quale agente contabile, sia quale soggetto titolare dei sistemi informatici di	
	prenotazione garantita e certificata, Ne-T si è, quindi, legittimamente attenuta,	
	anche in relazione alle prenotazioni nella fascia serale, onde consentire al	
	Comune di verificare il rispetto delle prescrizioni di Mibac e Sovrintendenza	
	sul contingentamento degli ingressi nella Cappella degli Scrovegni.	
	Al riguardo, peraltro, come precisato dall’agente, assume rilevanza anche la	
	previsione contenuta nel capitolato di concessione, secondo la quale: “ <i>Le</i>	
	<i>matrici dei biglietti emesse sono soggette a verifica di corrispondenza da</i>	
	<i>parte del Settore. Vanno trasmesse quotidianamente allo stesso una volta</i>	
	<i>effettuate le verifiche da parte della ditta”</i> , posto che tale ulteriore	
	adempimento consente al Comune e, in particolare, all’Ufficio preposto, di	
	completare la verifica contabile sugli accessi, sia diurni che serali.	
	L’insieme dei tre rapporti in essere, contrattuali e concessori, costituisce,	
	pertanto, il presupposto contrattuale in forza del quale la società Ne-t by	
	Telerete Nordest ha effettuato i versamenti delle somme riscosse e fornito la	
	rendicontazione al Comune di Padova in qualità di agente contabile;	
	rendicontazione che, come emerso dalla documentazione in atti, contiene sia	
	i biglietti venduti e le somme incassate in forza dei contratti di appalto di	
	servizi e di concessione, sia la rendicontazione degli introiti e dei riversamenti	
	effettuati per entrambi i rapporti, sia infine i conteggi delle competenze dovute	
	16	

	“a scadenze concordate è stato, quindi, oggetto di specifica pattuizione tra le	
	parti e si giustifica, come chiarito dall’agente contabile, in ragione della	
	peculiarità del sistema di bigliettazione, che accetta la prenotazione, anche in	
	assenza di pagamento, e dell’esigenza di effettuare il versamento dell’incasso	
	“effettivo”, ossia quello successivo all’ingresso di ogni utente, potendo gli	
	ingressi avvenire anche a distanza di molto tempo dalla prenotazione o	
	addirittura non intervenire mai, in caso di presentazione di domande di	
	rimborso (totale o parziale).	
	Può, pertanto, ritenersi superata, anche alla luce dei chiarimenti pervenuti	
	dall’agente contabile, la censura attinente all’omessa vigilanza da parte del	
	Comune sul rispetto delle tempistiche di riversamento (che, come attestato dal	
	Dirigente del Settore cultura, non avrebbe formulato alcun rilievo nei	
	confronti della società), ferma restando la necessità, per il futuro, di rivedere	
	tali previsioni contrattuali al fine di coordinarle con il regolamento di	
	contabilità dell’Ente (art. 32, comma 4) che, in conformità ai principi della	
	gestione di cassa, prevede il versamento al tesoriere delle somme riscosse	
	dall’agente contabile entro il più breve tempo possibile e comunque	
	nell’ultimo giorno lavorativo della settimana.	
	5. L’esame del conto ricompilato, alla luce delle argomentazioni svolte	
	dall’agente contabile nella memoria difensiva e dei chiarimenti pervenuti dal	
	Capo Settore Risorse Finanziarie che ha apposto il visto di	
	regolarità/conformità alle scritture contabili, consentono, infine, di superare i	
	rilevi di carattere formale, sollevati dal Magistrato istruttore, risultando in	
	particolare:	
	a) quanto alla mancata annotazione della giacenza di cassa, che è stato	

	indicato, nella sezione “note”, l’importo versato a gennaio 2018, ma riferito a	
	riscossioni risalenti all’ultimo mese dell’anno precedente (2017);	
	b) in ordine all’omessa indicazione, per tipologia di entrata, delle riscossioni,	
	che è stato riportato, nella sezione “note”, l’importo riscosso afferente alla	
	differente tipologia costituita dai versamenti degli istituti scolastici;	
	c) in relazione alla verifica della regolarità delle annotazioni del conto relative	
	alle riscossioni, essendo stato riportato nella sezione “ <i>Estremi riscossione</i> ” il	
	riferimento al rendiconto mensile degli incassi, che la stessa è possibile, come	
	rilevato nella stessa relazione di irregolarità, in base alla documentazione	
	trasmessa in sede istruttoria e, quindi, ai rapporti mensili prodotti dal sistema	
	di gestione delle prenotazioni Title, che corrispondono ai dati risultanti dai	
	report.	
	6. Sulla base delle predette considerazioni ed osservazioni, il Collegio,	
	rilevato che l’agente contabile e l’amministrazione hanno sostanzialmente	
	ottemperato a quanto richiesto dalla Sezione con la sentenza-ordinanza n.	
	123/2024, ritiene di approvare il conto giudiziale reso dalla NE-T by Telerete	
	Nordest S.r.l. per l’esercizio 2018, così come ricompilato, verificato e	
	parificato dal Servizio Finanziario del Comune, e, per l’effetto, pronunciare il	
	discarico dell’agente contabile, demandando agli organi responsabili del	
	Comune l’adozione, per il futuro, di ogni iniziativa utile al fine di adeguare le	
	disposizioni contrattuali alle previsioni regolamentari in materia di tempestivo	
	riversamento delle entrate rimosse per conto dell’Ente.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	19	

